



Area 20 - Settore 01

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Settore Prevenzione Assistenza

Ai Direttori Generali delle AASSLL
LORO SEDI
Ai responsabili aziendali delle Cure
Primarie
LORO SEDI
E, per conoscenza
Agli Ordini dei Medici della Regione
Campania
LORO SEDI
Alle OO.SS. di categoria
LORO SEDI

Rif. nota n. _____ del _____

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2008. 0329787 del 16/04/2008 ore 09.51

Dest.: AI DIRETTORI GENERALI AASSLL REGIONE
CAMPANIA; RESPONSABILI AZIENDALI CURE PRIMARI
Fascicolo: 2008.LI/1.10



Prot. Rete 03/08

OGGETTO: applicazione dell'art. 39 comma 8 ACN vigente dei Medici di Medicina Generale

Pervengono a questo Ufficio diverse richieste di chiarimento da parte delle Aziende Sanitarie Locali in ordine all'applicazione della norma contenuta nell'art. 39 comma 8 dell'ACN vigente per la Medicina Generale.

La norma testualmente recita che "Ai medici che fruiscono della norma di cui all'art. 1, comma 16, del D.L. n. 324/93, convertito nella legge n. 423/93, è consentita la reiscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria nell'ambito territoriale di provenienza (ambito nel quale essi erano convenzionati al momento dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 4, comma 7 della legge n. 412/91), alle condizioni e nei limiti previsti dalla organizzazione sanitaria, così come disposto dall'articolo 33." ovvero in relazione all'applicazione del rapporto ottimale.

Il Comitato Consultivo Regionale ex art. 24 ACN vigente, investito della questione, ha espresso nella seduta del 3.04.2008 il seguente parere: "Ai fini dell'esercizio della reiscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria nell'ambito territoriale di provenienza (ambito nel quale essi erano convenzionati al momento dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 4, comma 7 della legge n. 412/91), è necessario che l'istanza di reiscrizione sia prodotta prima della messa in quiescenza del richiedente e contestualmente alla pubblicazione degli ambiti territoriali carenti da parte della regione Campania, a condizione che l'ambito di provenienza sia dichiarato carente".

Da quanto sopra espresso si evince che non possono essere considerate ammissibili né istanze presentate successivamente alla messa in quiescenza, né reiscrizioni in soprannumero.

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Gambacorta